

- 2) del DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo dipartimento *pro tempore*;
- 3) della DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*;
- 4) del prof. GIACOMO PIGNATARO (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963;
- 5) del prof. ANGELO BELFIORE (C.F. BLF NGL 44S24 G782F), nato a Polesella (RO), il 24 novembre 1944;
- 6) del prof. GIUSEPPE MULONE (C.F. MLN GPP 51R15 B602A), nato a Canicattì (AG), il 15 ottobre 1951;
- 7) del prof. AGATINO RUSSO (C.F. RSS GTN 58S01 C351O), nato a Catania, il 1° novembre 1958;
- 8) del dott. FEDERICO PORTOGHESE (C.F. PRT FRC 53H28 C351N), nato a Catania, il 28 giugno 1953;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA
SUA ESECUTIVITÀ,**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, n. 2593/2015 REG.PROV.COLL. del 6 novembre 2015, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 1466/2015 REG.RIC.

PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO,

ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 (doc. 2), del Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari",

PER L'ORDINE

al Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari", entro un termine non superiore a trenta giorni,

E PER LA NOMINA,

sin da subito, di un commissario *ad acta* che provveda in luogo del Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana;

ed ove occorra,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza di codesto Consiglio per la Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, del 27 febbraio 2015, n. 150 (doc. 9), passata in giudicato il 26 settembre 2015, con la quale è stato annullato lo statuto dell'Università degli studi di Catania (decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279 del 30 novembre 2011 – doc. 24 –*), in quanto "viziato da illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010, dal momento che l'Ateneo appellato ha disatteso la procedura prevista dalle norme vigenti, emanando disposizioni statutarie oggetto di rilievo ministeriale senza averle "riappropriate" con le maggioranze qualificate prescritte dalle disposizioni legislative predette" e

PER L'ORDINE

all'Università degli studi di Catania di emanare lo statuto dell'Ateneo e al Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari", entro un termine non superiore a trenta giorni,

E PER LA NOMINA,

sin da subito, di un commissario *ad acta* che provveda in luogo del Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI
NULLITÀ**

in quanto violativi e/o elusivi della sentenza n. 150/2015:

- delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2014 e del Senato accademico del 30 settembre 2014, con le quali tra l'altro, sono state approvate modifiche dello statuto annullato del 28 novembre 2011.
- del decreto rettorale n. 4991 del 1° dicembre 2014 (**doc. 35**), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 23 dicembre 2014*, di modifica dello statuto annullato del 28 novembre 2011;
- della nota rettorale del 03 marzo 2015, prot. n. 25353 (**doc. 10**);
- della nota del 07 marzo 2015 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (**doc. 11**);
- della nota dell'11 marzo 2015, prot. 3090, del Direttore generale del M.I.U.R. (**doc. 12**);
- delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione (**doc. 20**) e del Senato accademico (**doc. 19**) del 17 marzo 2015, con le quali tra l'altro, sono state approvate ulteriori due modifiche

statutarie [dell'art. 6, comma 8, e dell'art. 18, comma 4, lett. c)] e, senza preventiva approvazione dello statuto dell'Ateneo, se ne è disposta solo la sua pubblicazione, nella versione così emendata, sulla Gazzetta Ufficiale;

- del decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*, avente ad oggetto “*Emanazione dello Statuto adeguato ai rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*”, di ulteriore modifica dello statuto annullato del 28 novembre 2011 [art. 6, comma 8 e art. 18, comma 4, lett. c)];
- delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2015 e del Senato accademico del 25 giugno 2015, con le quali tra l'altro, sono state approvate **ulteriori due modifiche statutarie** [dell'art. 11, comma 2, lett. d) e art. 28, comma 5];
- del decreto rettorale n. 2217 del 6 luglio 2015 (**doc. 36**), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015*, di modifica dello statuto [art. 11, comma 2, lett. d) e art. 28, comma 5];
- nonché di ogni altro atto conseguente allo statuto annullato del 28 novembre 2011, ivi inclusi il nuovo regolamento elettorale di ateneo (decreto rettorale n. 5340 del 23 dicembre 2011 – **doc. 32** –) e le successive modifiche (decreto rettorale n. 1724 del 15 maggio 2012, decreto rettorale n. 2470 del 04 luglio 2012, decreto rettorale n. 3958 del 26 ottobre 2012, decreto rettorale n. 4067 del 05 novembre 2012, decreto rettorale n. 2781 del 07 luglio 2014 – **doc. 32** –).

PREMESSE

1. Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in *Suppl. ordinario n. 11 alla G.U. 14 gennaio 2011, n. 10*), c.d. *Legge Gelmini*, si è assistito ad un generale **processo di (ri-)organizzazione**, che può definirsi, senza tema di smentita, una vera e propria **fase costituente** del *nuovo* sistema universitario, con l'introduzione dell'obbligo per le Università, entro il 28 luglio 2011 (sei mesi dall'entrata in vigore della L. n. 240/2010), di *“modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo”*, con l'osservanza dei **vincoli, criteri e principi direttivi** di cui all'art. 2 della medesima Legge.

In prima applicazione, lo statuto deve essere **predisposto** da un apposito organo istituito con decreto rettorale ed **adottato** con delibera del Senato accademico, previo **parere favorevole** del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 240/2010.

Lo statuto così adottato viene **trasmesso**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 240/2010, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi, M.I.U.R.), che esercita il **controllo** previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

Ai sensi di detta disposizione, il Ministero può, per una sola volta, con proprio decreto, **rinvviare** lo statuto all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. I competenti organi di governo dell'Università possono:

1) **deliberare di non conformarsi** ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta; in tal caso, il Ministero può ricorrere contro l'atto emanato dal Rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità; in ogni caso, quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate (art. 6, comma 10, L. n. 168/1989);

2) **deliberare di conformarsi** ai rilievi di legittimità e/o di merito ed emanare lo statuto.

Infine, *“Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”* (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

2. Per quanto riguarda le vicende che hanno portato al presente giudizio, si evidenzia quanto segue.

Il 27 aprile 2009, sulla base dello statuto emanato con decreto rettorale n. 1885 del 6 maggio 1996, è stato eletto Rettore, per la seconda volta, il prof. Antonino Recca per il quadriennio accademico 2009/2013 (scadenza 31 ottobre 2013).

Il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la L. n. 240/2010.

Il 21 luglio 2011 è stato **adottato** (ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 240/2010) il *nuovo* statuto dell'Università degli studi di Catania da parte del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Successivamente, lo statuto adottato è stato **trasmesso** al M.I.U.R. per il **controllo** (ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 240/2010 e dell'art. 6 L. n. 168/1989).

Con nota prot. n. 5039 del 24 novembre 2011, il M.I.U.R. ha **rinvio** lo statuto all'Ateneo catanese **con rilievi** di legittimità e di merito.

A questo punto, l'Università degli studi di Catania, anziché risottoporre lo statuto alle necessarie deliberazioni di Consiglio di amministrazione e Senato accademico, per decidere se conformarsi o meno ai rilievi, e comunque non conformandovisi, ha **emanato** lo statuto (decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011) e lo ha **pubblicato** in G.U. (n. 279 del 30 novembre 2011).

Il M.I.U.R. ha tempestivamente impugnato innanzi al T.A.R.S. di Catania lo statuto, facendo valere come primo motivo di ricorso (mai rinunciato ed accolto in sede di appello da codesto C.G.A. con sentenza n. 150/2015, passata in giudicato) la violazione dell'art. 6 L. n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, L. n. 240/2010 e dunque un **vizio caducatorio dell'intera procedura**, poiché lo statuto è stato emanato e pubblicato, dopo il controllo ministeriale, senza la necessaria approvazione definitiva (o riapprovazione o "riappropriazione") da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, necessaria per conformarsi o per superare i rilievi mossi.

Con decreto rettorale n. 1720 del 15 maggio 2012 (**doc. 34**), sono state emanate prime modifiche statutarie, poi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 16 maggio 2012*.

Il M.I.U.R., ancora una volta, ha tempestivamente impugnato innanzi al T.A.R.S. di Catania, con motivi aggiunti, le modifiche, facendo valere come primo motivo (mai rinunciato ed accolto in sede di appello da codesto C.G.A. con sentenza n. 150/2015, passata in giudicato) il medesimo vizio caducatorio di cui sopra.

Con sentenza n. 2181 del 18 settembre 2012, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, ha in parte rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti e, nella parte in cui gli stessi, comunque in via meramente subordinata, impugnavano specifiche norme statutarie, li ha dichiarati inammissibili *“per difetto di qualificata posizione legittimante in capo al Ministero ricorrente”*.

Il 28 febbraio 2013 è stato eletto Rettore il prof. Giacomo Pignataro, che, a seguito delle dimissioni anticipate del prof. Recca (docc. 22 e 23), è stato nominato con D.M. n. 163 del 13 marzo 2013 (doc. 21).

Il 25 marzo 2013 è stato depositato ricorso in appello n. 222/2013 REG.RIC. ad opera del M.I.U.R. avverso la suddetta sentenza del T.A.R. Catania.

L'Università degli studi di Catania si è costituita in giudizio il 24 luglio 2013, su mandato del Rettore prof. Pignataro, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il 15 gennaio 2014, il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

Con decreto rettorale n. 4991 del 1° dicembre 2014 sono state emanate seconde modifiche statutarie, poi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 23 dicembre 2014*.

3. Con sentenza n. 150 del 27 febbraio 2015, passata in giudicato il 26 settembre 2015, codesto C.G.A., in accoglimento totale del primo motivo di ricorso del M.I.U.R., ha annullato lo statuto del 28 novembre 2011, le sue prime modifiche del 15 maggio 2012 ed “ogni altro atto connesso e/o consequenziale”, *“per violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell’art. 2, comma 7, legge n. 240/2010”*, perché mancante lo statuto dell’approvazione definitiva da parte del Senato accademico, previo

parere del Consiglio di amministrazione, necessaria dopo il controllo ministeriale.

In particolare, il C.G.A. ha ritenuto viziato, **per intero e per un (assorbente) vizio di violazione di legge di natura caducatoria dell'intera procedura di emanazione**, lo statuto suddetto, per non avere i competenti organi di governo dell'Università (Senato accademico e Consiglio di amministrazione), dopo i rilievi ministeriali (note del Direttore generale del Ministero prot. n. 5039 del 24 novembre 2011 e prot. n. 2386 del 14 maggio 2012), proceduto ad approvarlo (o, come indicato in sentenza, a *"riappropriarlo"*), eventualmente con le prescritte maggioranze di cui all'art. 6, comma 10, L. n. 168/1989, prima delle sue emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È indubbio che, dopo l'annullamento dello statuto del 28 novembre 2011, l'Università degli studi di Catania si sia trovata senza statuto (o a stretto rigore avrebbe dovuto riprendere effetto il precedente statuto del 1996), ed anche le seconde modifiche statutarie del 1° dicembre 2014, pur se non impugnate, debbono ritenersi di necessità caducate dalla sentenza di annullamento n. 150/2015.

A questo punto, l'effetto conformativo della sentenza n. 150/2015, a seguito dell'evidente regressione procedimentale statuita giudizialmente, ha fatto scattare il chiaro obbligo, per il Senato accademico (su parere del Consiglio di amministrazione), di **approvare in via definitiva** lo statuto dell'Ateneo catanese, conformandosi o meno ai rilievi del M.I.U.R. disattesi nel novembre 2011, e, per il Rettore, l'obbligo di emanarlo e di pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Presumibilmente perché le conseguenze dell'annullamento dello statuto hanno avuto evidenti **effetti caducanti diretti** sull'elezione dello stesso Rettore, prof. Giacomo Pignataro, e sulla costituzione di tutti gli organi di Ateneo, ne è conseguito, in luogo di un più tipico giudizio di ottemperanza *ex art. 112, comma 5, c.p.a.*, un **irrituale, atipico e "domestico"** procedimento di chiarimenti tra l'Università degli studi di Catania, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (non di Palermo) ed il Direttore generale competente del M.I.U.R., volti a sminuire (o meglio a cancellare del tutto) la portata dell'annullamento giudiziale.

A seguito della **piena conoscenza** della sentenza del C.G.A., il Rettore dell'Università degli studi di Catania ha, infatti, trasmesso, con nota del 03 marzo 2015, prot. 25353, la predetta decisione al Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, **evidenziandone l'inequivocabile contenuto dispositivo/conformativo** ("lo statuto dell'Università di Catania risulta viziato da illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010"), rammentando di essersi l'Ateneo adeguato ai rilievi ministeriali con successive (seconde) modifiche del 1° dicembre 2014 dello statuto annullato da codesto C.G.A., e chiedendo al Ministero ed all'Avvocatura indicazioni al fine di assicurare la piena adesione alla sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nota del 07 marzo 2015, ha ritenuto che la mera adozione di ulteriori (terze) modifiche allo statuto annullato [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4,

lett. c)], indicate dal Ministero (nota del M.I.U.R. prot. n. 117317 del 1° ottobre 2014), potesse essere di **per sé sola** sufficiente a conformarsi alla sentenza del C.G.A. n. 150/2010, esprimendo **parere** favorevole alle iniziative in tal senso intraprese dall'Ateneo.

Nello stesso solco, il Direttore generale del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, con sua nota dell'11 marzo 2015, prot. 3090, ha espresso il **parere** che, con la mera adozione delle due modifiche indicate dello statuto annullato [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], *“le censure del Supremo Giudice amministrativo siciliano concernenti il procedimento di adozione dello statuto possono ritenersi assorbite”*.

In altri termini, sulla scorta delle modifiche statutarie del 1° dicembre 2014, solo parzialmente soddisfattive dei rilievi ministeriali, l'Avvocatura dello Stato di Catania ed il M.I.U.R. hanno, in sostanza, invitato l'Ateneo catanese ad approvare soltanto due ulteriori modifiche dello statuto. **Ma di quale statuto? Dello statuto del 28 novembre 2011, statuto inesistente (o non più esistente), perché annullato con la sentenza n. 150/2015 di codesto C.G.A., passata in giudicato.**

Ne è seguita, in effetti, l'**approvazione**, in data 17 marzo 2015, delle due modifiche segnalate dal M.I.U.R. [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)] – ad opera del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione –, e comunque l'emanazione dello statuto con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015 e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*.

Orbene, questo è lo **snodo fondamentale** che ha portato al ricorso di primo grado dell'odierna appellante per l'accertamento degli obblighi obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come

riconosciuto nella sentenza appellata laddove ha statuito: *“Da questa considerazione sorge allora l’interrogativo (che ha natura dirimente nel giudizio in esame) se lo Statuto universitario così varato nell’aprile 2015, costituisca un atto del tutto nuovo, susseguente all’annullamento giurisdizionale della originaria stesura (dal quale discenderebbero le conseguenze di legge invocate dall’attuale ricorrente); ovvero se non si sia, in realtà, in presenza dello Statuto originariamente varato nel 2011 e progressivamente modificato in alcune sue parti anche “indipendentemente” dall’intervento del giudice amministrativo”*.

L’appellante ha ritenuto che l’approvazione, in data 17 marzo 2015 da parte dei competenti organi di Ateneo, di due modifiche di uno statuto inesistente (quello del 28 novembre 2011), imponesse, in esecuzione della sentenza n. 150/2015 di codesto C.G.A., la necessaria approvazione, quantomeno implicita, dell’intero statuto, con conseguente sua emanazione e pubblicazione, pena la violazione e/o elusione del giudicato, e si è dunque agito per l’attuazione di un chiaro obbligo di legge (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010) e statutario (art. 42, comma 1, statuto).

Più precisamente, l’Università degli studi di Catania, all’esito della sentenza del C.G.A., non poteva che approvare il *nuovo* statuto, così come è in realtà accaduto. Della necessità dell’approvazione del *nuovo* statuto si è reso perfettamente conto anche il T.A.R. laddove ha affermato, con riferimento alla sentenza del C.G.A. n. 150/2015: *“se (per mera ipotesi ricostruttiva) la parte legittimata (ossia, il Ministero in qualità di soggetto vittorioso nel giudizio) volesse chiedere l’esecuzione della sentenza del C.G.A. attraverso il giudizio di ottemperanza, probabilmente conseguirebbe una decisione di*

improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse da parte del giudice ipoteticamente adito, atteso che l'effetto conformativo del giudicato imporrebbe all'Università di varare un nuovo Statuto depurato dai vizi riscontrati nella sentenza (ossia, uno Statuto votato dalla maggioranza qualificata idonea a sostenere le disposizioni oggetto di critica ministeriale, ovvero del tutto adeguato ai rilievi ministeriali..." (salvo poi contraddirsi il T.A.R., viziando, per tale via, il suo pronunciamento, ma di ciò diremo in seguito).

Che vi sia stata approvazione del *nuovo* statuto lo dimostrano, in particolare:

- a) la **procedura seguita dall'Ateneo** con parere espresso dal C.d.A. del 17 marzo 2015 (doc. 20) e successiva delibera del Senato accademico in pari data (doc. 19), del tutto conforme a quella di approvazione dei **nuovi statuti** di cui alla L. n. 240/2010 (che rinvia alla L. n. 168/1989), poiché costituisce la prosecuzione di quella procedura avviata nel 2011 e annullata, nei suoi adempimenti finali successivi all'adozione di cui al comma 5 dell'art. 2 L. n. 240/2010, dal C.G.A. (sentenza n. 150/2015); **procedura ben diversa** da quella adottata dall'Ateneo (nel rispetto delle previsioni di statuto) in occasione delle modifiche statutarie (comprese quelle travolte dalla sentenza costitutiva di annullamento) che prevede la **doppia approvazione** in Senato accademico, previ **pareri del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento** (art. 36 dello statuto annullato e art. 36 di quello vigente);
- b) il contenuto delle delibere del 17 marzo 2015 adottate sul punto all'ordine del giorno, significativamente intitolato: "**Sentenza CGA per la Regione siciliana n. 150/2015: adempimenti.**" E,

in particolare, quanto statuito dal Senato accademico che, da un lato, ha deliberato *“di recepire le osservazione prodotte dal MIUR a seguito del prescritto controllo di legittimità”*, e, dall'altro, con ulteriore delibera ha autorizzato “il rettore ad emanare la così emandata versione dello Statuto nella sua forma integrale” (doc. 19 in fine) e non solo le due modifiche approvate;

- c) il titolo del decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, che correttamente recita “Emanazione dello Statuto...” (doc. 2), titolo che risulta ben diverso da quello utilizzato per tutte le modifiche statutarie ad oggi intervenute (docc. 34 e 35);
- d) il terzo visto contenuto nel decreto rettorale 6 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015 (doc. 36), con cui il rettore ha emanato alcune *“Modifiche allo Statuto”* vigente: “Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015”;
- e) il fatto che il testo integrale dello statuto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo con i decreti di emanazione (docc. 2 e 24) giammai con i decreti di modifica (docc. 34, 35 e 36), il che rende del tutto evidente che la pubblicazione del testo integrale non ha affatto lo scopo suggerito in primo grado nella memoria dell'Avvocatura di *“consentire la lettura coordinata ed integrale dello Statuto ma con indiscutibili finalità ‘compilative’ e di consultazione”*.

Alla luce di quanto precede nell'esposizione in fatto, l'appellante, per come rappresentata e difesa, dichiara di proporre, come in effetti propone, appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, n. 2593/2015 del 6 novembre 2015, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 1466/2015, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) ERRONEA STATUTIZIONE DELLA SENTENZA APPELLATA CHE HA RITENUTO CHE LO STATUTO VIGENTE SIA ANCORA LO STATUTO EMANATO NEL 2011, COSÌ COME PROGRESSIVAMENTE MODIFICATO, E CHE DUNQUE NON POSSANNO RITENERSI AVVERATI I POSTULATI OBBLIGHI LEGALI DI COSTITUIRE I NUOVI ORGANI DI ATENEO E CHE NON SUSSISTA ALCUNA ILLEGITTIMA INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA SOTTO QUESTO SPECIFICO PROFILO.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST., ARTT. 2909 C.C.; 112 E 324 C.P.C.; 112, COMMA 5, E 113, COMMA 1, C.P.A.

3) RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO DI RICORSO QUALE SPECIFICA CENSURA ALLA SENTENZA GRAVATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 8 E 9, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 42 DELLO STATUTO VIGENTE, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 881 DEL 23 MARZO 2015, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 79 DEL 4 APRILE 2015.

1. Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che lo statuto "varato nell'aprile del 2015" (decreto rettorale n. 881 del 23 marzo

2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*), in atto vigente nell'Università degli studi di Catania, non costituisca "un atto del tutto nuovo", ma sia lo "Statuto originariamente varato nel 2011 e progressivamente modificato in alcune sue parti anche "indipendentemente" dall'intervento del giudice amministrativo".

Il T.A.R. infatti ha in conclusione affermato "che quello pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2015 non sia il "primo" Statuto dell'Università di Catania adottato dopo la Legge Gelmini, ma costituisca piuttosto il risultato delle successive modifiche dell'originario Statuto già adottato nel 2011, del tutto adeguato ai rilievi ministeriali.

Da ciò consegue che non possono ritenersi avverati i postulati obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come asserito in ricorso, e che non sussiste alcuna illegittima inerzia dell'amministrazione universitaria sotto questo specifico profilo".

In sostanza, secondo il Giudice di prime cure, quello in atto vigente è ancora lo statuto del 28 novembre 2011, con le sue successive modificazioni.

Se ciò da un punto di vista atecnico, con riferimento ai suoi contenuti "materiali", può anche risultare affermazione grosso modo accettabile per il profano o per i non addetti ai lavori, dal punto di vista tecnico-giuridico trattasi invece di statuizione **abnorme, prima che erronea.**

Essa disconosce l'effetto costitutivo di annullamento integrale dello statuto del 28 novembre 2011, prodotto dalla sentenza di codesto C.G.A. n. 150/2015, assunta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014, depositata il 24 febbraio 2015 e passata in giudicato il 26 settembre 2015, **riducendola, al più, a mera petizione di principio.**

Ricorda il Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 26 agosto 2014, n. 4293): *“D'altronde, l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 8 settembre 1995 n. 419), quanto mai vivo ed attuale, ricorda che “una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell'esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto; e quindi anche nei confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta, ...”*”.

Come è noto, l'annullamento giurisdizionale, in assenza di qualsiasi prescrizione contraria e/o diversa da parte del Giudice che l'ha pronunciato in via definitiva (codesto C.G.A., nel caso di specie), ha **efficacia ex tunc** e produce l'eliminazione dal mondo giuridico (c.d. **effetto demolitorio**) degli atti impugnati (lo statuto del 28 novembre 2011, le sue prime modifiche del 15 maggio 2012 e ogni altro atto connesso e/o consequenziale).

La sentenza del C.G.A. n. 150/2015 ha dunque eliminato dal mondo giuridico il precedente statuto del 28 novembre 2011, quale atto a contenuto normativo o, quantomeno, generale inscindibile, con **effetti erga omnes** e con **efficacia autoesecutiva**.

La predetta decisione ha accertato essere, lo statuto del 28 novembre 2011, viziato per un (assorbente) **vizio di violazione di legge** (letteralmente *“violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010”*) e dunque trattasi di **annullamento totale** (di tutto lo statuto del 28 novembre 2011) e non soltanto parziale (di alcune disposizioni). Ciò

d'altronde in coerenza con la dichiarazione di inammissibilità, ad opera della sentenza del T.A.R. n. 2181/2012, delle domande del M.I.U.R. avverso specifiche disposizioni statutarie "*per difetto di qualificata posizione legittimante in capo al Ministero ricorrente*".

A ciò conseguono poi anche anche **obblighi ripristinatori e conformativi** per l'Amministrazione, derivanti dall'annullamento giurisdizionale degli atti illegittimi, e tali effetti sono un *quid pluris* rispetto all'effetto demolitorio, per ciò stesso autoesecutivo.

La tesi che sia ancora in vigore lo statuto del 28 novembre 2011 come successivamente modificato è, in definitiva e senza ombra di dubbio, destituita di fondamento:

- sia perché vi è stato un annullamento giudiziale, con autorità di cosa giudicata e con effetti demolitori *ex tunc*;
- sia perché, come dimostrato nella superiore ricostruzione in fatto, l'Università degli studi di Catania ha inequivocabilmente dovuto approvare, il 17 marzo del 2015, il *nuovo* statuto, proprio per ottemperare alla sentenza n. 150/2015 e per non rimanere così sfornita di un atto fondamentale per la propria stessa esistenza.

Per quanto sopra deve ritenersi che lo statuto vigente sia quello approvato il 17 marzo 2015, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*.

2. Il T.A.R. con la sua più che erronea pronuncia ha, peraltro, sconfessato fondamentali principi processuali e, ancor prima, di civiltà giuridica, nel momento in cui ha ritenuto lo statuto attualmente vigente il frutto di una progressiva trasformazione dello statuto del 28 novembre 2011.

In altri termini, il T.A.R., occupandosi inammissibilmente di “*chiarire*” il contenuto della sentenza n. 150/2015 di codesto C.G.A., o ancora inammissibilmente “*limitandone gli effetti*” e dunque “*riformandola*”, ha “*resuscitato*” un atto giuridicamente “*morto e sepolto*” (lo statuto del 28 novembre 2011) e lo ha implicitamente dichiarato ancora “*vivo*” e vigente, per come modificato nel corso degli anni.

Con la conseguenza, altrettanto abnorme, “*che [secondo il T.A.R.] non possono ritenersi avverati i postulati obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come asserito in ricorso, e che non sussiste alcuna illegittima inerzia dell’amministrazione universitaria sotto questo specifico profilo*”.

3. Non v’è chi non veda l’abnormità, prima che l’erroneità, di un ragionamento giuridico di tal fatta.

Innanzitutto, si censura l’attività del Giudice di primo grado che si è spinto a voler chiarire il contenuto di una sentenza di annullamento del C.G.A., se non addirittura a volerne limitare gli effetti e dunque a riformarla.

I chiarimenti sono infatti espressamente rimessi alla potestà del Giudice (codesto C.G.A.) che ha pronunciato l’annullamento (violazione degli artt. 112, comma 5, e 113, comma 1, c.p.a.), mentre la riforma della sentenza [nel caso di specie, passata in giudicato in data 26 settembre 2015 e dunque prima dell’assunzione della causa di primo grado in decisione (8 ottobre 2015)] di un Giudice superiore (codesto C.G.A.) è potestà che non trova spazio nel nostro ordinamento giuridico.

Ancora, il Giudice di primo grado ha, in un sol colpo, violato due ulteriori principi fondamentali del processo: la regola della

corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la c.d. regola del *ne bis in idem*.

In assenza di qualsivoglia domanda, ritualmente formulata con ricorso incidentale, da parte delle Amministrazioni resistenti (e dunque in **violazione dell'art. 112 c.p.c.**), il T.A.R. ha implicitamente accertato la validità e l'efficacia dello statuto del 28 novembre 2011, violando anche il principio del *ne bis in idem*, in base al quale se su un'azione è già sceso il giudicato (violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.) qualsiasi giudice non può più ripronunciarsi su di essa, vieppiù dove esso giudice sia privo di competenza.

Ma c'è di più il T.A.R. per operare questo accertamento implicito, ha dovuto immaginare che se le modifiche del dicembre 2014 e del 2015 fossero state effettuate in precedenza e comunicate al CGA entro l'udienza pubblica del 15 gennaio 2014, ciò avrebbe potuto comportare una cessazione della materia del contendere.

Ma nel fare ciò il giudice di prime cure ha sovvertito un chiaro comportamento processuale dell'Università (su mandato del prof. Pignataro, Rettore il 15 gennaio 2014 dal 13 marzo 2013), esattamente opposto a quello immaginario prospettato dal T.A.R. Catania, che insistendo sulla piena efficacia dello statuto del 28 novembre 2011 senza alcun adeguamento statutario ha chiesto il rigetto dell'appello.

In sostanza, il T.A.R. ha inammissibilmente rivalutato (alla luce di fatti sopravvenuti) un chiaro comportamento processuale dell'Università valutabile soltanto (e ben valutato) da codesto C.G.A. nella sentenza n. 150/2015.

4. Dimostrato, per quanto sopra, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, che il "*primo*" statuto dell'Università di Catania adottato dopo la Legge Gelmini è

proprio quello emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*, ne consegue che **“Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”** (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

L’obbligo di legge di avviare le procedure di costituzione dei nuovi organi statutari è **conseguenza immediata e diretta** dell’emanazione e della pubblicazione di un *nuovo* statuto adottato sulla base della (e dopo la) Legge Gelmini.

L’art. 42 del *nuovo* statuto, in coerenza con la previsione di legge, ribadisce: **“1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il Rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.**

2. ...

3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale”.

E dunque le procedure per l’elezione del *nuovo* Rettore e per la costituzione degli altri *nuovi* organi statutari [Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Nucleo di valutazione, Collegio dei revisori dei conti e direttore Generale – art. 5 statuto, in conformità all’art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 240/2010 –] avrebbero dovuto essere avviate dal Rettore **entro il 4 maggio 2015; ad abundantiam il nuovo**

Consiglio avrebbe dovuto essere costituito **entro il 3 luglio 2015** ed il *nuovo Senato entro il 1° ottobre 2015*.

Dal che il presente giudizio per l'accertamento del predetto obbligo di legge e di statuto.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA

Il ricorso in appello è, per quanto sopra, fondato.

Sussiste inoltre un pregiudizio grave ed irreparabile prodottosi con la sentenza gravata, in quanto, considerato che il presente giudizio di appello ha ad oggetto l'attuazione dell'obbligo il Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare le procedure per la costituzione degli organi statutari (eventualmente previa approvazione dello statuto stesso, ove necessaria, in ottemperanza alla sentenza n. 150/2015 di codesto C.G.A.), l'esecutività delle statuizioni del giudice di prime cure determinano una situazione di incertezza assoluta sia per l'appellante che in qualità di consigliere di amministrazione, per come riconosciuto anche dal T.A.R., ha urgente interesse alla verifica della validità delle deliberazioni assunte dall'organo di cui è componente, sia per l'interesse pubblico, considerato che la sentenza di primo grado vorrebbe vigente un statuto (quello del 28 novembre 2011), irrimediabilmente annullato da codesto C.G.A. con sentenza passata in giudicato, ridotta invece a mera petizione di principio dall'abnorme pronunciamento del giudice di prime cure.

Il che sarà fonte di **vizi caducanti tutti gli atti che verranno adottati dall'Ateneo** nel permanere degli effetti dell'aberrante sentenza appellata.

CONCLUSIONI

Per quanto precede, Voglia l'Eccellentissimo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, adito, previa sospensione degli effetti della sentenza appellata, annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l'effetto:

- A) **accertare l'obbligo**, ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto vigente, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*, del Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*",
- B) **ordinare**, al Rettore dell'Università degli studi di Catania, di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*", entro un termine non superiore a trenta giorni,
- C) **nominare**, sin da subito, un commissario *ad acta* che provveda in luogo del Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana;
- D) ove occorra, laddove si acceda alla diversa tesi per la quale, in data 17 marzo 2015, sono state approvate soltanto due modifiche di uno statuto inesistente, previa conversione della presente azione in azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., **ordinare**, in attuazione della sentenza n. 150/2015 di codesto C.G.A. passata in giudicato, all'Università degli studi di Catania di approvare lo statuto ed al Rettore dell'Università degli studi di Catania di **avviare le procedure per la costituzione degli organi statutari**; nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* che

approvi lo statuto ed avvii le procedure per la costituzione degli organi statutari; accertando e dichiarando nulli gli atti in epigrafe indicati, perché violativi e/o elusivi del giudicato e fissando la somma dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Ai sensi delle disposizioni che regolano le spese di giustizia, si dichiara dovuto, per il presente giudizio, concernente una fattispecie di pubblico impiego, il contributo unificato nella misura di € 225,00.

Palermo, 12 novembre 2015

Avv. Giovanni Immordino

Avv. Giuseppe Immordino



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto della prof.ssa ELIA FEBRONIA (C.F. LEI FRN 51L66 G253L), nata a Palagonia (CT), il 26 luglio 1951, il suespresso ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 34 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:

- 1) previa iscrizione al n. 3280 del registro cronologico, all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato

Raccomandata A.R. n. 7668P6PSS 46-0


LS W



- 2) previa iscrizione al n. 3201 del registro cronologico, al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato

Raccomandata A.R. n. 7668P6PSS 47-1


LS W



- 3) previa iscrizione al n. 3202 del registro cronologico, al DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo dipartimento *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato

Raccomandata A.R. n. 7668P6PSS 48-2

LS W



4) previa iscrizione al n. 3203 del registro cronologico, alla DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato,

Raccomandata A.R. n. F668P6PSS4E-3

LS VS



5) previa iscrizione al n. 3204 del registro cronologico, al prof. GIACOMO PIGNATARO (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963, nella sua residenza in Catania, via Coppola n. 43

Raccomandata A.R. n. F668P6PSS4I-4


LS VS



6) previa iscrizione al n. 3205 del registro cronologico, al prof. ANGELO BELFIORE (C.F. BLF NGL 44S24 G782F), nato a Polesella (RO), il 24 novembre 1944, nella sua residenza in Catania, via Ughetti n. 26


Raccomandata A.R. n. F668P6PSS4Z-5

LS VS



- 7) previa iscrizione al n. 3286 del registro cronologico, al prof. **GIUSEPPE MULONE** (C.F. MLN GPP 51R15 B602A), nato a Canicattì (AG), il 15 ottobre 1951; nella sua residenza in **Acireale (CT), 95024, via R. Wagner n. 16**

Raccomandata A.R. n. 766 8P6PSS43-6




- 8) previa iscrizione al n. 3287 del registro cronologico, al prof. **AGATINO RUSSO** (C.F. RSS GTN 58S01 C351O), nato a Catania, il 1 novembre 1958; nella sua residenza in **Catania, via Messina n. 244**

Raccomandata A.R. n. 766 8P6PSS44-7



- 9) previa iscrizione al n. 3288 del registro cronologico, al prof. **FEDERICO PORTOGHESE** (C.F. PRT FRC 53H28 C351N), nato a Catania, il 28 giugno 1953; nella sua residenza in **Tremestieri Etneo (CT), 95030, via dei Giardini n. 6**

Raccomandata A.R. n. 766 8P6PSS45-8



N. Raccomandata

76689695546-0



Posteitaliane

EP0790-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04000) - BL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		Univ. Studi di Ci. do Aveze De Stab	
VIA/PIAZZA		Olivero di Paperi	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
95046	Palermo	81	
MITTENTE			
G. GIOVANNI TRINTELLI			
VIA/PIAZZA		Via Libertà, 171 - 90143 Palermo	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
	Palermo		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43176 Sez. 10 Operaz. 30
 Causale: AG 13/11/2015 09:27
 Peso gr.: 77 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766840939187 TASSE

N. Raccomandata

76689695542-5



Posteitaliane

EP0790-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04000) - BL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		Angela Belkian	
VIA/PIAZZA		Uffizi	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
95046	Palermo	26	
MITTENTE			
G. GIOVANNI TRINTELLI			
VIA/PIAZZA		Via Libertà, 171 - 90143 Palermo	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
	Palermo		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43176 Sez. 10 Operaz. 32
 Causale: AG 13/11/2015 09:29
 Peso gr.: 77 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766840939222 TASSE

N. Raccomandata

76689695543-6



Posteitaliane

EP0790-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04000) - BL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		Cristoforo Colombo	
VIA/PIAZZA		R. Wagner	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
95046	Palermo	86	
MITTENTE			
G. GIOVANNI TRINTELLI			
VIA/PIAZZA		Via Libertà, 171 - 90143 Palermo	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
	Palermo		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43176 Sez. 10 Operaz. 29
 Causale: AG 13/11/2015 09:26
 Peso gr.: 77 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766840939211 TASSE

N. Raccomandata

76689695547-1



Posteitaliane

EP0790-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04000) - BL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		Univ. Studi di Ci. do Aveze De Stab	
VIA/PIAZZA		Olivero di Paperi	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
95046	Palermo	81	
MITTENTE			
G. GIOVANNI TRINTELLI			
VIA/PIAZZA		Via Libertà, 171 - 90143 Palermo	
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
	Palermo		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 43176 Sez. 10 Operaz. 31
 Causale: AG 13/11/2015 09:28
 Peso gr.: 77 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766841934731 TASSE

N. Raccomandata

76689695545-9



Posteitaliane

EP076-EP048 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (previsto) - St. (4 Ed. 03/04)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		Fedrico Parflessi	
VIA		di Alandri	
C.A.R.	COMUNE	95030	Verucchi. Sues
MITTENTE		GIOVANNI AMORINI	
VIA / PIAZZA		L. L. 171 - 90143 Palermo	
C.A.R.	COMUNE		Prov. 91

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
 A.R.
 Contrasegnare la casella interessata

Fraz. 43176

Sez. 10

Operaz. 24

Causale: AG

13/11/2015 09:20

Peso gr.: 77

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. (accettazione manuale) 766840939198

TASSE